

# STATUTO

## RASSEGNE S.p.A.

### CAPO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SCOPO SOCIALE

##### *Articolo 1*

###### *Costituzione e denominazione*

1.1. È costituita una società per azioni denominata "Rassegne S.p.A." (di seguito, Società).

1.2. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli Articoli 2497 e 2497-bis del Codice Civile da parte della società capogruppo Fiera di Milano S.p.A.

##### *Articolo 2*

###### *Sede*

2.1 La Società ha sede legale in Milano. Nelle forme di volta in volta richieste, possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

##### *Articolo 3*

###### *Durata*

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

##### *Articolo 4*

###### *Scopo*

4.1. La Società ha per oggetto:

- (i) l'esecuzione di progetti riguardanti la realizzazione, gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche, proprie o di terzi, nonché di mostre ed eventi accessori e collaterali relativi a tali manifestazioni, quali congressi, conferenze e tavole rotonde;
- (ii) tutte le attività economiche connesse alla realizzazione di progetti riguardanti manifestazioni fieristiche (e tra queste, ad esempio, il c.d. "*merchandising*").

4.2 La Società può, inoltre, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, purché aventi oggetto affine o complementare al

proprio. L'assunzione di partecipazioni di cui al presente Articolo è soggetta ai limiti di cui nell'Articolo 6 della Legge 25 Luglio 1991, n. 197.

4.3 Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- (i) le attività professionali riservate, nonché ogni attività per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare professionale nei confronti del pubblico;
- (ii) la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'Articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 214, e modificazioni successive;
- (iii) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'Articolo 4, comma secondo, della Legge 5 luglio 1991, n. 197, e modificazioni successive;
- (iv) l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito della compagine sociale, ai sensi di quanto disposto dal Ministro del Tesoro con Decreto 27 settembre 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227/1991.

## **CAPO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

#### ***Articolo 5***

##### ***Capitale***

5.1 Il capitale sociale della Società è di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) rappresentato da n. 1.000.000 (un milione) di azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

#### ***Articolo 6***

##### ***Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni***

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili: ogni azione dà diritto ad un voto. Oltre alle azioni ordinarie, la Società avrà facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'Articolo 2349, primo comma, del Codice Civile. La Società può non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche di legittimazione e circolazione, con apposita determinazione dell'Assemblea.

6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'Articolo 2349, secondo comma, del Codice Civile.

6.3 La Società, con deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge.

6.4 La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili o con warrants nel rispetto dei requisiti di legge.

#### ***Articolo 7***

##### ***Versamenti di capitale***

7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai Soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorrono interessi nella misura annua del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data in cui il ritardo permane, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il disposto dell'Articolo 2344 del Codice Civile.

#### ***Articolo 8***

##### ***Finanziamenti soci***

8.1. La società potrà ricevere finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale sociale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

8.2 I finanziamenti dei Soci, anche qualora non fossero eseguiti in proporzione al numero delle azioni possedute, non producono interessi, salvo diversa delibera dell'organo amministrativo.

#### ***Articolo 9***

##### ***Domicilio dei soci***

9.1 Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo risultante dal libro dei soci.

9.2 La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

#### ***Articolo 10***

##### ***Soggezione ed attività di direzione e controllo***

10.1 La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento di Fiera Milano s.p.a. negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'Articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice Civile. La società si doterà di un Codice di *Corporate Governance* che regolerà il governo della medesima, secondo le linee guida elaborate in accordo con la capogruppo.

### **CAPO III**

### **ASSEMBLEA**

## ***Articolo 11***

11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipato via fax, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

11.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche in mancanza di regolare convocazione, quando in esse è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

## ***Articolo 12***

### ***Costituzione dell'Assemblea***

12.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.

## ***Articolo 13***

### ***Diritto di intervento all'Assemblea***

13.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento.

13.2 L'Assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### ***Articolo 14***

##### ***Presidenza dell'Assemblea***

14.1 L'Assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona nominata dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori assembleari e svolge le funzioni previste dalla legge.

14.3 Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente dell'Assemblea e dal redattore fanno prova ad ogni effetto di legge.

#### **CAPO IV**

##### **AMMINISTRAZIONE**

#### ***Articolo 15***

##### ***Consiglio di Amministrazione***

15.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri compreso il Presidente, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. L'Amministratore Unico o gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

15.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità devono possedere i requisiti di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile e quelli ulteriori previsti nel Codice di *Corporate Governance* di cui all'Articolo 10.1.

15.3 L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente Articolo; se l'Assemblea aumenta il numero degli Amministratori provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente Articolo.

15.4 Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori al momento della loro nomina.

15.5 Qualora l'Assemblea avesse nominato un Amministratore Unico e, in qualsiasi momento della vita societaria, fosse fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di convocare l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico dovrà convocare senza ritardo l'Assemblea e si riterrà cessato d'ufficio.

15.6 Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

15.7 Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'Articolo 2390 del Codice Civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

## ***Articolo 16***

### ***Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni***

16.1 Il Consiglio di Amministrazione é convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in Paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale o da almeno due sindaci effettivi. La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di una lettera raccomandata A/R, di un telegramma, di un telefax o di un messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.

16.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

16.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

16.4 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal segretario stesso. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

16.5 Il funzionamento e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto nel presente Statuto sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, previsto nel Codice di *Corporate Governance* di cui all'Articolo 10.1.

## ***Articolo 17***

### ***Presidenza del Consiglio di Amministrazione***

17.1 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in sua assenza o impedimento,

ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in sua assenza o impedimento dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

## ***Articolo 18***

### ***Poteri e funzioni dell'organo amministrativo***

18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Società; segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea.

18.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- (i) la decisione di fusione nei casi di cui agli Articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- (iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- (v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia.

18.3 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub delega, compreso l'uso della firma sociale ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo di quelli del Consiglio, scelti fra i componenti del Consiglio, tra cui il Presidente del Consiglio stesso. Il Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso conferiti dal Consiglio all'atto della sua istituzione. Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

18.5 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare direttori generali, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.

18.6 Gli organi delegati, se nominati, forniscono, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

## ***Articolo 19***

### ***Relazione Previsionale, reportistica e autorizzazione dell'assemblea***

19.1 Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia al Socio Fiera di Milano entro il 30 settembre di ciascun anno, una Relazione Previsionale Annuale (RPA) contenente:

- (i) le proposte di linee guida del piano industriale e del budget per l'anno successivo, con l'indicazione specifica dei costi e degli investimenti preventivati e con la valutazione degli obiettivi imprenditoriali, in coerenza con l'oggetto sociale e con le indicazioni della capogruppo relativamente agli obiettivi ed ai vincoli del piano industriale e del budget di Gruppo;
- (ii) una relazione sull'andamento dell'attività sociale (con analisi anche per singola manifestazione) dei 12 (dodici) mesi precedenti, redatta in collaborazione con la direzione commerciale della capogruppo. Tale relazione dovrà illustrare in particolare modo le motivazioni dei più significativi scostamenti registrati rispetto ai risultati previsti e costituirà il fondamento per le proposte di cui all'Articolo 19.1.(i).

19.2 La RPA di cui all'Articolo 19.1, in coerenza con i piani della capogruppo, dovrà contenere dettagliate informazioni riguardanti:

- (i) le proposte relative a:
  - (a) gli atti di programmazione dei piani di investimento,
  - (b) le modifiche organizzative e l'organizzazione del lavoro in generale, e
  - (c) budget del personale (compresi piani d'assunzione del personale; piani di incentivazione e gestione dei risultati, piani retributivi, promozioni a livello di quadro e dirigente, piano di formazione e sviluppo delle risorse umane)

da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- (ii) i regolamenti interni e le norme generali relativi all'esercizio delle attività sociali da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci; e
- (iii) le modalità di coordinamento dell'attività sociale con l'attività sia della capogruppo sia delle altre società del gruppo.

19.3 Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci le decisioni, nonché le eventuali successive variazioni alle medesime, di cui agli Articoli 19.1, 19.2(i) e 19.2(ii) .

## ***Articolo 20***

### ***Presidente e Vice Presidenti***

20.1 Il Consiglio di Amministrazione ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - elegge fra i propri membri il Presidente della Società e può nominare uno o due Vice Presidente.

20.2 La carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere associata.

20.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato o, in sua assenza o impedimento, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano per carica o, in subordine, per età.

20.4 Il semplice esercizio delle funzioni da parte del Vice Presidente è valido, nei confronti dei terzi, in caso di assenza e/o di impedimento del Presidente.

### ***Articolo 21***

#### ***Direttore Generale e Procuratori***

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee allo stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, definendone i poteri e gli emolumenti.

21.3 Al Direttore e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

### ***Articolo 22***

#### ***Rappresentanza della Società***

22.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od Amministrativa ed ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spettano altresì agli amministratori e ai procuratori a cui l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione le abbiano delegate, entro i limiti della delega.

### ***Articolo 23***

#### ***Collegio Sindacale***

23.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

23.2 I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

23.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### ***Articolo 24***

##### ***Esercizio sociale***

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### ***Articolo 25***

##### ***Bilancio e utili***

25.1 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere assoggettato a revisione contabile da società iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Tale società svolgerà anche il controllo contabile.

25.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'Assemblea.

25.3 L'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

#### ***Articolo 26***

##### ***Dividendi***

26.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

#### ***Articolo 27***

##### ***Recesso***

27.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

27.2 Il diritto di recesso è esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

#### ***Articolo 28***

##### ***Scioglimento della Società***

28.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

***Articolo 29***

***Legge applicabile***

29.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.

Statuto in vigore dal 01/11/2009